

verli in economia, trarne la fruttificazione,
provvedere per la conservazione e il miglioramento
degli stessi, darli in affitto o in mercanzia a qual
sua persona e sotto le condizioni che vedrà opportuna
e uscite ferme

Vendere, fermare, donare ipotecare, i beni im-
mobili del costituente e gravarli di servitù.

Contrarre mutui, consentendo gli opportuni interessi,
e le opportune cautele. Costituire rendite, perpetue
e vitalizie, attive e passive e consentire ostelli
autobrevi.

Vendere i beni mobili del costituente e darli in pegno,
affrancare o reluire rendite e canoni.

Coagire in locazioni tanto fondi urbani quanto fondi
di ruschi, appartenenti a qualsiasi persona.

Emettere, accettare, annullare e girare cambiali e qua-
lunque altro effetto dell'ordine. Accettare donazioni,
costituire ed aumentare doti. Fare dei comodati ed
ammirazioni d'ogni specie. Stipulare contratti
d'appalto per qualunque opera e lavoro.

Leggere capitali; interessi, frutti e rendite da qual
man debitorie, rilasciare quietanze in qualunque
forma, consentire cancellazioni d'ipoteche, fare
obbligazioni per pagamento eleggere domicilio per
qualunque atto, accettare eredità con o senza be-

neficio d'inventario denunciare per gli effetti
della tassa di registro, rinunciare se averne
procedere alla divisione dell'eredità anche in via
amichevole, domandare opposizioni di sigilli, au-
torizzare la moglie del costituente per tutti gli atti,
per quali è necessaria l'autorizzazione maritale.
Promuovere in giudizio tutti le azioni spettanti al
costituente rappresentarlo avanti qualunque autorità
giudiziaria del regno e in qualunque grado del giu-
dizio, costituire procuratori con limiti o più li-
mitati poteri, nominare avvocati e procuratori
legali, eleggere domicilio nei procedimenti relativi
alle cause, produrre ogni genere di prove e con riprova-
ta deferire, riferire ed accettare il giuramento anche
decisario, transigere conciliare e compromettere nel-
le cause insorte, da insorgere, ottenere sentenze
inequie, impugnarle con tutti i gravami ammessi
dalla legge, procedere a tutti gli atti d'esecuzione for-
zata, sia mobiliare che immobiliare, contro qualsiasi
debitore ottenendo all'uopo il rilascio delle copie in-
cantine sia delle sentenze che dei contratti.

Insomma il procuratore potrà far tutto ciò che far
potrebbe personalmente il costituente medesimo
e in ampia forma e di maniera tale, che il pre-
senza mandato non possa essere impugnato sotto